

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 10 DICEMBRE 1969¹

Giuseppe L. V. Grasselli
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 32-68

M a s s i m e

1. *Dipendenti — Cause contro l'amministrazione — Atto lesivo — Nozione (Statuto del personale CEE, art. 91)*
 2. *Dipendenti — Cause contro l'amministrazione — Competenza di merito della Corte — Limitazione ai casi indicati dall'articolo 91, N. 1, primo inciso, dello statuto del personale*
1. Possono essere considerati come atti lesivi soltanto gli atti tali da poter influire direttamente su una determinata situazione giuridica.
2. La prima frase dell'articolo 91, n. 1,
- dello statuto del personale regge la seconda, cosicché quest'ultima disposizione attribuisce alla Corte la competenza di merito solo nei casi in cui esista una controversia ai sensi della prima frase.

Nella causa 32-68

GIUSEPPE GRASSELLI,
dipendente della Commissione delle Comunità europee,
residente in Cremona, Via Bembo 25, con l'avv. Marcel Grégoire, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
rappresentata dal proprio consigliere giuridico, Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

¹ — Lingua processuale : francese.

causa avente ad oggetto :

l'annullamento della decisione della convenuta, comunicata all'interessato in allegato alla nota 16 settembre 1968, firmata dal sig. Charles Reichling, direzione generale del personale e dell'amministrazione IX, Lx, sotto forma di tabella esplicativa dei diritti del ricorrente dopo la cessazione dal servizio, nella parte in cui si contempla l'ipotesi dell'applicazione dell'articolo 34 dello statuto CECA in quanto si applica alla pensione del ricorrente un coefficiente di riduzione e gli si nega l'assegno per figli a carico,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori : R. Monaco, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — **Cli antefatti**

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :

Il ricorrente veniva assunto dall'Alta Autorità della CECA il 5 ottobre 1961 e dal febbraio 1963 veniva destinato alla direzione generale acciaio della CECA, che dopo la fusione si trasformava in direzione acciaio della direzione generale III della Commissione unica.

Egli era stato inquadrato in A 6 col titolo di amministratore. L'8 aprile 1968 egli aveva chiesto di essere dispensato dal servizio a norma dell'articolo 4, n. 3, del regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (G.U. n. L. 56, 4 marzo 1968).

Nella riunione del 20 giugno 1968 la convenuta accoglieva la domanda e dispensava dal servizio l'interessato

con effetto dal 1° ottobre 1968; la decisione veniva notificata al ricorrente con lettera 21 giugno 1968, firmata dai responsabili della direzione generale del personale e dell'amministrazione.

In quest'occasione si chiedeva al ricorrente di optare tra la pensione e la liquidazione immediata delle proprie spettanze e, se avesse prescelto la pensione, di comunicare se preferiva la determinazione delle sue spettanze pecuniarie a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 259/68 oppure in forza dell'articolo 34 del vecchio statuto CECA (cfr. art. 7 del regolamento 259/68).

Con nota 16 settembre 1968 a firma Reichling, il ricorrente riceveva una tabella illustrante i suoi diritti dalla cessazione dal servizio, sia nel caso in cui fosse stato applicato l'articolo 5 del regolamento 259/68, sia nell'ipotesi in cui si fosse fatto ricorso all'articolo 34 del vecchio statuto CECA.

Il 27 settembre 1968 il ricorrente si rivolgeva in via amministrativa al presidente della Commissione allegando che, qualora avesse optato per l'articolo 34 del vecchio statuto CECA, sarebbe stato errato applicare un coefficiente di riduzione alla sua pensione, come pure sarebbe stato errato negargli l'assegno per figli a carico.

Egli chiedeva la revisione della decisione assertivamente contenuta nella tabella allegata.

Lo stesso giorno il ricorrente scriveva al Reichling per comunicargli :

- a) il suo assenso circa la date (1° ottobre 1968) della cessazione dal servizio;
- b) la decisione di optare per la pensione a norma delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento 259/68;
- c) il rinvio della sua decisione, circa la facoltà di scelta concessagli dall'articolo 7 del regolamento 259/68, fino a che non vi fosse stata pronuncia sul ricorso amministrativo presentato, di cui si allegava copia.

Con lettera 18 ottobre 1968, impostata però a Bruxelles il 6 novembre successivo e recapitata al destinatario a Montecatini il 13 novembre 1968, il sig. van Gronsveld, direttore generale del personale e dell'amministrazione, comunicava al ricorrente che la sua lettera del 27 settembre 1968, indirizzata al presidente della Commissione, era stata esaminata attentamente, ma che, per le ragioni summenzionate, il suo punto di vista non poteva venire accolto.

Con un ricorso del 13 dicembre 1968, giunto in cancelleria il 16 dicembre 1968, il ricorrente ha adito la Corte di giustizia.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

- « — annullare la decisione impugnata, notificata in allegato alla nota del 16 settembre 1968, firmata

dal sig. Reichling, contenuta in una tabella illustrativa dei diritti del ricorrente a decorrere dalla cessazione dal servizio, nella parte in cui si contempla l'ipotesi dell'applicazione dell'articolo 34 del vecchio testo dello statuto e in quanto nega al ricorrente, in quest'ipotesi, il diritto all'assegno per figlia carico e il diritto ad una pensione completa, senza applicare un coefficiente di riduzione;

- pronunciandosi anche sul merito, statuire che, in caso di opzione per l'articolo 34 del vecchio statuto, le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 7, e 5, paragrafo 8, del regolamento 259/68 sono pure applicabili;
- comunque porre le spese a carico della convenuta ».

La *convenuta* conclude che piaccia alla Corte :

- « — respingere il ricorso in tutti i suoi punti perché irricevibile o infondato;
- porre le spese a carico del ricorrente ».

III — I Mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

A — Sulla ricevibilità

Nel controricorso, la *convenuta* solleva seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso. Pur rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte, essa sottolinea quanto segue :

1. si tratta d'interpretare le norme e non di applicarle; d'altro canto un'informazione ufficiale apparsa sul Corriere del personale del 16 aprile 1968 ricorda che « le informazioni sono date a titolo indicativo e senza impegno per la Commissione »;

2. il ricorrente ha un interesse indubbio ad ottenere un'interpretazione autentica delle norme indicate;

3. se si attribuisce alle tabelle illustrative, del genere di quella di cui trattasi, la portata delle decisioni impugnabili, la notifica ai destinatari fa decorrere nei loro confronti i termini d'impugnazione.

Il *ricorrente* sostiene nella replica che il ricorso è ricevibile per i seguenti motivi :

1. l'atto impugnato, adottato dalla Commissione, stabilisce con esattezza la situazione del ricorrente in una delle due alternative proposte, e quindi, secondo la giurisprudenza della Corte, è una decisione;

2. l'atto impugnato viola il diritto d'opzione spettante al ricorrente, dunque gli arreca pregiudizio;

3. la non ricevibilità di un ricorso come questo comporterebbe il rischio che il dipendente non possa più impugnare l'applicazione effettiva delle norme di cui trattasi, poiché non aveva impugnato in tempo utile la loro interpretazione, che gli era stata notificata dalla Commissione.

Secondo la *convenuta*, nella controreplica, è evidente che gli argomenti del ricorrente, già a prima lettura, mettono in luce che non si tratta di un ricorso d'annullamento di una decisione, bensì di un tentativo di ricorso per l'interpretazione di una norma, ricorso che il diritto comunitario ignora.

D'altro canto, l'atto in questione non implica una netta presa di posizione, a differenza di quanto avveniva nelle cause invocate dal ricorrente.

Ne consegue che il ricorso è irricevibile.

B — Nel merito

Il *ricorrente*, nell'atto introduttivo, assume che la decisione impugnata è illegittima in quanto viola espressamente gli articoli 7, n. 1; 5, n. 7 e n. 8, del

regolamento n. 259/68 e, implicitamente, richiamandosi alla risposta data al ricorso gerarchico, l'articolo 4, n. 2, dello stesso regolamento.

A questo proposito, l'opzione tra l'articolo 5 del regolamento n. 259/68 e l'articolo 34 del vecchio statuto CECA riguarda soltanto i diritti pecuniari e non i diritti « afferenti al regime della sicurezza sociale » che comunque restano disciplinati dall'articolo 5 (cfr. l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 259/68).

D'altro canto, l'articolo 4, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 259/68, invocato dalla Commissione della pronuncia sul ricorso amministrativo, fa rinvio al n. 3 dell'articolo 41 dello statuto solo per l'ipotesi — che nella fattispecie non ricorre — di collocamento in disponibilità.

Per quanto riguarda l'applicazione di un coefficiente di riduzione, la *convenuta*, nel controricorso, afferma che tale applicazione è conforme alle norme contemplate e precisa :

1. che i diritti a pensione rientrano nei diritti pecuniari di cui all'articolo 7, n. 1, del regolamento n. 259/68, poiché tale disposizione si richiama non solo all'articolo 34 del vecchio statuto CECA, ma anche all'articolo 50 del regolamento generale CECA;

2. l'articolo 34 di cui sopra stabilisce espressamente che venga corrisposta una pensione proporzionale e si richiama in merito alle condizioni stabilite dal sistema di pensioni; se ne deve dedurre quindi che la pensione di vecchiaia anticipata viene colpita dalla riduzione che si applica normalmente, come sancisce l'articolo 59 del regolamento generale della CECA e come risulta dall'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto del personale;

3. risulta chiaramente dal testo dell'articolo 5, n. 7, quarto comma, del regolamento n. 259/68 (specie : « durante questo periodo ») che tale disposizione non si applica ai dipendenti che, avendo optato per il sistema CECA, non

hanno fruito dell'indennità di cui al n. 1 dell'articolo 5 durante il periodo determinato dal n. 2 dello stesso articolo;

4. infatti una deroga alla norma generale, cioè l'applicazione di un coefficiente di riduzione alle pensioni anticipate, è concepibile solo nei casi espressamente previsti.

La Commissione ammette d'altro canto che è stato commesso un errore, circa gli schiarimenti dati al ricorrente, nella risposta al ricorso amministrativo, giacché si era confuso con la disponibilità.

Per quanto riguarda l'indennità per figli a carico, la frase « in applicazione delle presenti disposizioni » che figura all'articolo 5, n. 8, del regolamento n. 259/68, contempla chiaramente le disposizioni di detto articolo 5. Ne deriva che non possono fruire del beneficio contemplato al n. 8 i dipendenti che hanno optato per il sistema CECA.

Nella replica, il *ricorrente* afferma anzitutto che l'espressione « diritti pecuniari » si comprende solo escludendo altri diritti, ed in particolare quelli riguardanti la previdenza sociale. Inoltre egli ribatte agli argomenti della convenuta deducendo quanto segue :

A — Per quanto riguarda il coefficiente di riduzione :

1. il fatto che l'articolo 7, n. 1, del regolamento n. 259/68 si richiami ai soli articoli 34 dello statuto CECA e 50 del regolamento generale CECA dimostra che si è inteso escludere l'applicazione di altre disposizioni, come ad esempio l'articolo 59;

2. i risultati delle due interpretazioni suggerite, corredati da cifre, dimostrano che, a differenza dell'interpretazione del ricorrente, quella caldeggiata dalla convenuta svuota di significato l'opzione contemplata dall'articolo 7 del regolamento n. 259/68, poiché le somme spettanti a norma del sistema CECA sono sempre inferiori a quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento n. 259/68;

3. il « periodo » di cui all'articolo 5, n. 7, quarto comma, del regolamento n. 259/68 contempla il periodo d'indennità istituito anche nel sistema CECA, esattamente come i nn. 9 e 10 di detto articolo sono entrambi applicabili ai due regimi;

B — Per quanto riguarda l'assegno per figli a carico :

4. gli articoli 34 dello statuto CECA e 50 del regolamento generale CECA nulla stabiliscono in materia di assegni familiari, quindi la materia resta disciplinata dall'articolo 5 del regolamento n. 259/68;

5. le « presenti disposizioni » di cui all'articolo 5, n. 8, riguardano tutte le disposizioni del capo II del regolamento n. 259/68.

Secondo la *convenuta*, la nozione « diritti pecuniari » implica una distinzione nei confronti dei diritti di contenuto non pecuniario.

D'altro canto la Commissione assume, adducendo degli esempi, che la sua interpretazione non esclude affatto che in varie ipotesi i risultati dell'applicazione del sistema CECA siano più vantaggiosi di quelli dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento n. 259/68. Il fatto che l'articolo 7, n. 1, del regolamento n. 259/68 faccia richiamo soltanto agli articoli 34 del vecchio statuto CECA e 50 del regolamento generale CECA non può giustificare le conclusioni del ricorrente. Infatti il vecchio statuto CECA e il regolamento generale CECA non sono più in vigore, quindi si doveva in qualche modo stabilire che i diritti pecuniari sarebbero stati determinati in base agli articoli 34 e 50 di cui sopra; per di più, il fatto che l'articolo 34 si richiami al regime delle pensioni, implica che la disciplina è estesa al regime attuale delle pensioni (allegato VIII all'attuale statuto del personale delle Comunità europee). L'articolo 9 di tale allegato contiene disposizioni pressoché identiche all'articolo 59 del regolamento generale CECA.

La convenuta assume ancora che l'articolo 5 del regolamento n. 259/68 costituisce di per sé un sistema completo ed autonomo, che non fa rinvio ad altri sistemi e non richiede di essere integrato ad altri sistemi preesistenti. Appunto questo nuovo sistema completo costituisce una delle ipotesi alternative dell'articolo 7 del regolamento n. 259/68. Sarebbe infatti inconcepibile utilizzare l'opzione per sfruttare contemporaneamente i vantaggi del vecchio e del nuovo sistema, evitandone gli svantaggi.

La convenuta contesta poi l'argomento che il ricorrente trae dai nn. 9 e 10 dell'articolo 5 del regolamento n. 259/68. Tali disposizioni si limitano infatti a stabilire, a vantaggio dei beneficiari dell'articolo 5, dei diritti normalmente contemplati dallo statuto del personale delle Comunità. Per contro, il n. 7, quarto comma, dell'articolo 5 summenzionato conferisce un vantaggio speciale a coloro la cui situazione è disciplinata dal sistema di detto articolo 5.

Per quanto riguarda l'assegno per figli a carico, la convenuta assume che gli articoli 34 del vecchio statuto CECA e 50 del regolamento generale CECA non si occupano del problema e quindi diventa applicabile il diritto comune. Da questo momento l'indennità rientra effettivamente tra i diritti pecuniari e

nell'opzione contemplata dall'articolo 7 del regolamento n. 259/68.

D'altro canto, le disposizioni dei nn. 7 e 8 dell'articolo 5 del regolamento n. 259/68 formano un tutto inscindibile, quindi l'argomento che il ricorrente trae dal n. 8 viene a cadere.

Nella fase orale, la convenuta ha ancora riassunto la propria interpretazione delle disposizioni di cui trattasi alla luce delle norme successive che disciplinano la situazione dei dipendenti delle Comunità. Ne risulterebbe che l'articolo 7 del regolamento n. 259/68 mira soltanto a non privare i vecchi dipendenti CECA dei diritti e dei vantaggi che sarebbero loro spettati se fosse continuato il regime CECA, senza tuttavia attribuire loro nuovi vantaggi.

IV — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente.

La Prima Sezione della Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza dell'11 novembre 1969. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 novembre 1969.

In diritto

- 1 Con ricorso del 16 dicembre 1968 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della convenuta, comunicata all'interessato in allegato alla nota 16 settembre 1968, firmata dal sig. Charles Reichling, direzione generale del personale e dell'amministrazione, sotto forma di tabella esplicativa dei diritti del ricorrente dopo la cessazione dal servizio, nella parte in cui si contempla l'ipotesi dell'applicazione dell'articolo 34 dello statuto CECA, in quanto si applica alla pensione del ricorrente un coefficiente di riduzione e gli si nega l'assegno per figli a carico.

- 2 La convenuta ha messo in forse la ricevibilità del ricorso, in quanto la tabella illustrativa allegata non sarebbe una decisione.
- 3/4 A norma dell'articolo 91, n. 1, dello statuto, può essere deferita alla Corte di giustizia ogni controversia tra la Comunità ed uno dei soggetti contemplati dallo stesso statuto e vertente sulla legittimità di un atto lesivo per detto soggetto. Possono essere considerati come lesivi solo gli atti idonei ad influire direttamente su una determinata situazione giuridica.
- 5 La comunicazione impugnata non ha la funzione di determinare i diritti spettanti al ricorrente in una determinata situazione giuridica, né di vincolare l'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda la determinazione in futuro di tali diritti.
- 6/7 Tramite un'informazione ufficiale apparsa sul Corriere del personale del 16 aprile 1968, la Commissione ha ricordato infatti che i chiarimenti forniti a richiesta degli interessati all'applicazione del regolamento n. 259/68 avevano carattere indicativo e non impegnavano la Commissione. Va quindi escluso che informazioni come quella di cui trattasi potessero avere un effetto favorevole o sfavorevole sulla situazione giuridica del personale.
- 8 La domanda di annullamento è quindi irricevibile.
- 9 In secondo luogo il ricorrente chiede che la Corte, pronunciandosi anche sul merito, statuisca che, in caso di opzione per l'articolo 34 del vecchio statuto, le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 7, e 5, paragrafo 8, del regolamento n. 259/68 sono pure applicabili.
- 10/11 La prima frase dell'articolo 91, n. 1, condiziona la seconda, cosicché quest'ultima attribuisce alla Corte una competenza anche di merito solo in caso di controversia nel senso della prima frase. Da quanto precede consegue che, già per questo fatto, la Corte non è competente a pronunciarsi su questo capo della domanda.
- 12 Inoltre l'articolo 7, a differenza di altre disposizioni del regolamento riguardanti le opzioni, non pone alcun termine per l'esercizio del diritto in questione, cosicché il ricorrente conserva la facoltà di effettuare più tardi la sua scelta.
- 13 Il capo della domanda è quindi irricevibile.
- 14 Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

Sulle spese

- 15/16 Il ricorrente è rimasto soccombente e, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese del giudizio vanno poste a suo carico.
- 17 Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 91,
visto il regolamento n. 259/68, in ispecie l'articolo 7,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Ciascuna delle parti processuali sopporterà le spese da essa sostenute.

Così deciso a Lussemburgo, il 10 dicembre 1969.

Monaco

Donner

Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 10 dicembre 1969.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco